I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 868/68 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 540/68 per quanto riguarda l'importo compensativo fissato per il grano tenero e per il granturco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 540/68 (3) ha fissato un importo compensativo per il grano tenero, per il grano duro, l'orzo ed il granturco che si trovano in stock alla fine della campagna 1967/1968 e che sono destinati all'esportazione essendo, detto importo di 9,50 unità di conto per tonnellata per il grano tenero, e di 1,69 unità di conto per tonnellata per il granturco ;

considerando d'altra parte che con il regolamento (CEE) n. 541/68 (4), adottato lo stesso giorno, il Consiglio ha fissato un'indennità di compensazione per il grano tenero, per la segala da panificazione e per il granturco che si trovano in stock alla fine della campagna 1967/1968 ; che detta indennità, per quanto riguarda il grano tenero ed il granturco, è uguale all'importo compensativo fissato per gli stessi cereali nel regolamento (CEE) n. 540/68 ;

considerando che lo scopo perseguito sia dall'articolo 9 del regolamento n. 120/67/CEE sia dall'articolo 5 del regolamento n. 139/67/CEE è, in particolare, quello di evitare che i cereali in stock alla fine della campagna di commercializzazione vengano presentati in modo massiccio all'intervento ; che tale scopo viene raggiunto quando i cereali in stock alla fine della campagna possono beneficiare o della indennità di compensazione o dell'importo compensativo all'esportazione ; che non è quindi giustificato, economicamente, far beneficiare gli stessi cereali di tali due vantaggi, tanto piú che le difficoltà di controllo in materia non permettono di garantire che una data quantità di cereali non beneficierà dell'importo compensativo integrale all'esportazione dopo aver già beneficiato dell'indennità di compensazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 540/68, le parole « di grano tenero » e « di granturco » vengono soppresse.

2. All'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 540/68, le parole « di 9,50 unità di conto/tonnellata per il grano tenero » e « di 1,69 di conto/tonnellata per il granturco » vengono soppresse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 27 giugno 1968.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. FAURE

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
(3) GU n. L 104 del 3. 5. 1968, pag. 5.
(4) GU n. L 104 del 3. 5. 1968, pag. 6.